

# COMUNE DI CONTIGLIANO

Piazza Fiume - CONTIGLIANO (RI) TEL 0746 707362

(Provincia di Rieti)

Ord. n. 75 del 29.06.2022

## IL SINDACO

**VISTO** il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi-periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre anni 2020-2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/ 12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed al le Prescrizioni d i Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;

**VISTO** il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 che individua i l rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti,

**è tassativamente vietato:**

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti .

Per ogni motivazione richiamata nella narrazione va immediatamente precedente

**Fino al 30 settembre 2022**

**ORDINA**

**DIVIETI:**

**è tassativamente vietato:**

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare o far brillare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

**1) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi:**

Alle Società di gestione di infrastrutture e servizi e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

**2) Fuochi pirotecnici e fiamme libere:**

su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

**3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:**

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

**4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:**

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di

stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

**6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti su l territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protette o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

**PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE:**

**7) Aree boscate:**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

**8) Attività turistiche e ricettive:**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

**9) Attività di trattamento rifiuti:**

Dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs n. 36 del 3 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

**10) Manutenzione della vegetazione dai fabbricati:**

I fabbricati e i terreni posti in aree private dovranno essere mantenuti e ripuliti da rovi, erbe infestanti, arbusti e vegetazione spontanea anche in ragione di esigenze di natura sanitaria, per questi, inoltre, i proprietari dovranno garantire, durante il periodo di

massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

Il Comune provvederà a trasmettere tutti i dati desunti dalle situazioni in analisi all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

**VIGILANZA:** Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

**SANZIONI:** La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Norme applicabili Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39.

### **Dispone che:**

la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Contigliano e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale

La presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza a:

Ufficio di Polizia Locale

*Sede*

Al Gruppo di Protezione Civile Comunale

*Sede*

All' Ufficio Tecnico

*Sede*

Comando Stazione Carabinieri di Contigliano

*Via pec: tri26484@pec.carabinieri.it*

Comando Stazione Carabinieri forestali di Contigliano

*Via pec: fri43047@pec.carabinieri.it*

Questura di Rieti

Via pec: [gab.quest.ri@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ri@pecps.poliziadistato.it)

Struttura Territoriale ANAS

Via pec: [anas.lazio@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lazio@postacert.stradeanas.it)

Direzione Provinciale viabilità Rieti

Via pec: [urp.provinciarieti@pec.it](mailto:urp.provinciarieti@pec.it)

Consorzio di Bonifica

Via pec: [bonificareatina@pec.it](mailto:bonificareatina@pec.it)

nonché inviata per conoscenza a:

Presidenza Giunta Regione Lazio

Via pec: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

Prefettura di Rieti

Via pec: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti

Via pec: [com.rieti@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.rieti@cert.vigilfuoco.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale-TAR del Lazio entro 60 gg dalla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 104/2010.

Dalla Residenza Municipale, li 29.06.2022

**IL SINDACO**

Paolo Lancia

